

La sottoscritta **CINZIA OLINI** nata a Roma il 14 maggio 1972
legale rappresentante dell'ente, dichiara che la presente copia è
conforme all'originale



Sirolli Mendaro Pulieri
Francesco Maria
NOTAIO

Repertorio n. 42616

Raccolta n. 15548

ATTO COSTITUTIVO

DELLA

**"LA FATTORIA DEI SOGNI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICO-
LA "**

(esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella allegato "B"
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di dicembre
in Roma, nel mio studio

7 dicembre 2021

Avanti me Dott. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri No-
taio in Roma, con studio in Via Giuseppe Pisanelli n. 4, i-
scritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Vel-
letri e Civitavecchia,

Sono presenti i Signori

- **OLINI CINZIA**, nata a Roma il giorno 14 maggio 1972, resi-
dente in Roma Via Collatina n. 303, codice fiscale LNO CNZ
72E54 H501H;
- **GENTILE LEONARDO**, nato a Roma il giorno 15 gennaio 2001,
residente in Roma Via Matte' Trucco n. 59, codice fiscale
GNT LRD 01A15 H501X;
- **MAGGIORI CATERINA**, nata a Roma il giorno 23 maggio 2003,
residente in Roma Via Fratelli Gualandi n. 28, codice fisca-
le MGG CRN 03E63 H501E.

I Componenti, cittadini italiani, della cui identità perso-
nale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto
segue:

PREMETTONO

- che i signori **OLINI CINZIA**, **GENTILE LEONARDO** e **MAGGIORI CA-
TERINA** intendono costituire una società cooperativa sociale
agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con ado-
zione delle norme della società a responsabilità limitata ai
sensi dell'articolo 2522 comma 2 codice civile;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente at-
to fra i componenti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi delle disposizioni di legge citate in premessa,
viene costituita fra i signori **OLINI CINZIA**, **GENTILE LEONAR-
DO** e **MAGGIORI CATERINA** una società cooperativa ai sensi del-
l'art. 2135 del Codice Civile sotto la denominazione: **"LA
FATTORIA DEI SOGNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA"**.

Articolo 2

La Società ha sede in **Palombara Sabina (RM)**

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i
componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della Società
è in Comune di **Palombara Sabina (RM)**, **Strada dell'Osteria di
Moricone snc.**

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune

Registrato a Roma 1

il 11/12/2021

N. 35248

Serie 1T

ove è ubicata non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 3

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo universale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altri enti cooperativi, altre imprese e organismi, su scala locale, nazionale ed internazionale, nonché allo sviluppo delle esperienze consortili.

La cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, finalizzate all'integrazione sociale ed all'inserimento lavorativo di persone e lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, anche all'interno di laboratori e programmi di lavoro protetti e attività di agricoltura sociale strettamente legate ad attività agricole volte al soddisfacimento di bisogni come la riabilitazione, il recupero di soggetti svantaggiati attraverso l'interazione con animali e con piante, l'inserimento lavorativo e le attività didattiche. In particolare si fa riferimento a: art.1 lettera b) Legge 381/1991, Legge 106/2016, D.Lgv 112/2017, D.lgv 117/2017, Legge 68/1999, Legge 141/2015, Decreto attuativo n.12550/2018, Regolamento CE 800/2008 e successivo regolamento CE 651/2014, successive modifiche e integrazioni, le normative del settore della cooperazione, della cooperazione sociale.

A tal fine, la cooperativa si propone di realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, oltre che avvalendosi della collaborazione dei servizi sociosanitari e degli enti pubblici competenti per territorio.

La cooperativa potrà operare anche con i terzi.

la Società si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
- b. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- c. prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;

d. iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Altresì:

a) conduzione - mediante acquisto, affitto o in qualsiasi altra forma da privati o da Enti pubblici - di terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale;

b) produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del bestiame, apicoltura e tutte le attività connesse ed inerenti;

c) iniziative e attività sociali, mutualistiche e di servizio, anche in convenzione, per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, ivi comprese le attività di agriturismo, agribike, di turismo rurale, di fattoria didattica e sociale, di vendita diretta e consumo in azienda, anche mediante acquisto, affitto o assunzione in gestione vario titolo, costruzione o ristrutturazione di fabbricati o altre strutture nazionali alla realizzazione delle suddette attività;

d) attività terapeutiche, rieducative, formative in modo da rendere un servizio integrativo socio sanitario in linea con le funzioni di utilità sociale;

f) assunzione di lavori ed opere funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio al mantenimento ed al ripristino di aree verdi, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

g) realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla conoscenza e tutela del territorio, alla sostenibilità, alla gestione degli scarti, dei coprodotti e sottoprodotti volti alla creazione di catene di valorizzazione, recupero e riutilizzo sostenibili;

h) gestione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili (sole, vento, biomasse) e/o di campi sperimentali orientati al coordinamento di studi e ricerche in ambito agricolo e zootecnico, anche in collegamento con Enti pubblici e privati.

i) la cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e integrative e comunque alle condizioni e nei limiti di cui al D.lgv 460/97.

La Cooperativa potrà inoltre costituire organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale e svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e con-

cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa: la richiesta di contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale e bancario; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà anche ricevere prestiti da soci, anche infruttiferi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, e ad organismi economici, sindacali, professionali, che si propongano attività mutualistiche, assistenziali, finanziarie, di lavoro, di servizio o similari, con delibera dell'Organo Amministrativo.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti, anche infruttiferi, da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 4

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il **31 dicembre 2021**.

Articolo 5

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote.

La quota di capitale sottoscritta dai soci **OLINI CINZIA, GENTILE LEONARDO e MAGGIORI CATERINA** ammonta ad Euro **50,00** (cinquanta virgola zero zero) cadauna, pertanto i versamenti eseguiti dai soci fondatori nelle casse sociali in data odierna ammontano a complessivi Euro **150,00** (centocinquanta virgola zero zero).

L'organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo statuto, che letto da me Notaio ai Componenti e da questi approvato, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 7

I Componenti stabiliscono sin d'ora che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di **3 (tre)** a un massimo di **7 (sette)** componenti, che resterà in carica per tre esercizi, con tutti i poteri di Statuto, e che viene nominato per ora, nelle persone dei so-

ci signori:

- **OLINI CINZIA** sopra generalizzata, **Consigliere**;
- **GENTILE LEONARDO**, sopra generalizzato, **Consigliere**;
- **MAGGIORI CATERINA**, sopra generalizzato, **Consigliere**.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora **OLINI CINZIA**, Vicepresidente il signor **GENTILE LEONARDO**.

Gli stessi, presenti, dichiarano di accettare la carica e che nei loro riguardi non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

Gli stessi chiedono, ai sensi del quarto comma dell'art. 2383 Codice Civile, l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese e delegano me Notaio ad espletare il relativo adempimento.

Articolo 8

I Componenti del Consiglio di Amministrazione nominano a ricoprire la carica di membro unico dell'Organo di controllo, con funzione di revisore dei conti la Dott.ssa **CASTEGNARO MARGHERITA**, nata a Trento il giorno 22 gennaio 1966, domiciliata in Palombara Sabina (RM), Strada dell'Osteria di Moricone snc, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 171370 in data 14 aprile 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 27 in data 4 aprile 2014.

Articolo 9

La signora **OLINI CINZIA** nella indicata qualità viene infine delegata al compimento di tutte le pratiche e adempimenti necessari per la legale costituzione della Società Cooperativa e per l'iscrizione della stessa presso i competenti uffici; a tal fine viene espressamente autorizzata dai Componenti ad apportare al presente atto ed alle norme statutarie che precedono le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle Autorità competenti.

Io Notaio vengo delegato dalle parti ad espletare le necessarie formalità presso il competente Ufficio del Registro Imprese.

Articolo 10

Le spese relative al presente atto sono a carico della società ed ammontano a circa Euro **1.400,00** (millequattrocento virgola zero zero).

Articolo 11

I Componenti dichiarano di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, in merito alla quale consentono il trattamento dei propri dati personali relativamente agli adempimenti che derivano dal presente atto ed inoltre di avere ricevuto ogni relativo chiarimento ed ogni più ampia spiegazione sul contenuto e sulle conseguenze civilistiche, fiscali, amministrative e penali dell'atto stesso, riconoscendo di averne ben compreso il significato.

E richiesto di quanto precede io Notaio ho redatto il pre-

sente atto fatto in Roma ove sopra, che viene firmato, in fine ed a margine degli altri fogli, in uno all'allegato Statuto, alle ore dieci e quarantacinque dai Componenti e da me Notaio, previa lettura da me datane, ai medesimi, i quali a mia richiesta lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà.

Consta l'atto di tre fogli dattiloscritti a norma di legge e completati a mano da me Notaio e da persona di mia fiducia sulle prime intiere undici pagine e righe uno della presente.

F.to Olini Cinzia

F.to Leonardo Gentile

F.to Caterina Maggiori

F.to Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri Notaio



Allegato "A"
Repertorio n. 42616
Raccolta n. 15548

S T A T U T O

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La Cooperativa è denominata **"LA FATTORIA DEI SOGNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA"**.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di **Palombara Sabina (RM)**.
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
La variazione della sede sociale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al **2100**.
Potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo universale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altri enti cooperativi, altre imprese e organismi, su scala locale, nazionale ed internazionale, nonché allo sviluppo delle esperienze consortili.
La cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, finalizzate all'integrazione sociale ed all'inserimento lavorativo di persone e lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, anche all'interno di laboratori e programmi di lavoro protetti e attività di agricoltura sociale strettamente legate ad attività agricole volte al soddisfacimento di bisogni come la riabilitazione, il recupero di soggetti svantaggiati attraverso l'interazione con animali e con piante, l'inserimento lavorativo e le attività didattiche. In particolare si fa

riferimento a: art.1 lettera b) Legge 381/1991, Legge 106/2016, D.Lgv 112/2017, D.lgv 117/2017, Legge 68/1999, Legge 141/2015, Decreto attuativo n.12550/2018, Regolamento CE 800/2008 e successivo regolamento CE 651/2014, successive modifiche e integrazioni, le normative del settore della cooperazione, della cooperazione sociale.

A tal fine, la cooperativa si propone di realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, oltre che avvalendosi della collaborazione dei servizi sociosanitari e degli enti pubblici competenti per territorio.

La cooperativa potrà operare anche con i terzi.

Art. 5 - Oggetto

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza e tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la Società si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
- b. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- c. prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
- d. iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Altresì:

- a) conduzione - mediante acquisto, affitto o in qualsiasi altra forma da privati o da Enti pubblici - di terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale;
- b) produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del bestiame, apicoltura e tutte le attività connesse ed inerenti;
- c) iniziative e attività sociali, mutualistiche e di servizio, anche in convenzione, per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, ivi comprese le attività di agriturismo, agribike, di turismo rurale, di fattoria didattica e sociale, di vendita diretta e consumo in azienda, anche mediante acquisto, affitto o assunzione in

gestione vario titolo, costruzione o ristrutturazione di fabbricati o altre strutture nazionali alla realizzazione delle suddette attività;

d) attività terapeutiche, rieducative, formative in modo da rendere un servizio integrativo socio sanitario in linea con le funzioni di utilità sociale;

e) assunzione di lavori ed opere funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio al mantenimento ed al ripristino di aree verdi, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

f) realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla conoscenza e tutela del territorio, alla sostenibilità, alla gestione degli scarti, dei coprodotti e sottoprodotti volti alla creazione di catene di valorizzazione, recupero e riutilizzo sostenibili;

g) gestione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili (sole, vento, biomasse) e/o di campi sperimentali orientati al coordinamento di studi e ricerche in ambito agricolo e zootecnico, anche in collegamento con Enti pubblici e privati.

h) la cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse e integrative e comunque alle condizioni e nei limiti di cui al D.lgv 460/97.

La Cooperativa potrà inoltre costituire organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale e svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa: la richiesta di contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale e bancario; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà anche ricevere prestiti da soci, anche infruttiferi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, e ad organismi economici, sindacali, professionali,

che si propongano attività mutualistiche, assistenziali, finanziarie, di lavoro, di servizio o similari, con delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa - per quanto non previsto nel titolo VI, Libro V del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le norme sulle Società a responsabilità limitata e relative modifiche ed integrazioni, in conformità all'articolo 1 lettera b) Legge 381/1991, Legge 106/2016, D.Lgv 112/2017, D.lgv 117/2017, Legge 68/1999, Legge 141/2015, Decreto attuativo n.12550/2018, Regolamento CE 800/2008 e successivo regolamento CE 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori, anche svantaggiati, molto svantaggiati o disabili ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/1991, della legge n. 68/1999 e del regolamento (CE) n. 800/2008 e successive modifiche e integrazioni, che - in ragione della natura o della gravità del loro handicap o svantaggio - non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali;

2. soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991 e nei limiti

previsti dalla stessa legge e per gli effetti della D.lvo 117/2017;

3. soci amministrativi e tecnici nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società;

4. soci di categoria speciale, ai sensi dell'art. 2527 comma 3, del codice civile. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti che

spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della scadenza, del predetto periodo, apposita domanda.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori" (art. 4 L. 59/92), che investono capitali nella cooperativa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale- inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori": conseguentemente raggiunto tale limite non potranno essere ammessi altri soci sovventori.

Il socio sovventore potrà recedere dalla cooperativa, con le modalità di cui all'art. 2526 c.c., trascorsi 5 anni dal suo ingresso nel sodalizio.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di questo statuto.

Possono essere altresì ammessi, come soci fruitori, le persone fisiche e giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei beni, dei servizi e delle attività inerenti l'oggetto sociale della cooperativa nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle cooperative o che siano comunque in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

A norma della legge n. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni, i soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità effettive di

lavoro e professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa di lavoro, nelle forme che saranno disciplinate dall'Assemblea con apposito Regolamento

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della capacità effettiva di lavoro, le attitudini professionali e le specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di Società, Associazioni o Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- 3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda con l'indicazione della persona incaricata di rappresentare l'ente all'interno della cooperativa.

Se trattasi di persona soggetta alle disposizioni di legge sulle procedure concorsuali: di non essere in liquidazione giudiziale o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione controllata.

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra notizia e documentazione che l'Organo Amministrativo dovesse richiedere a migliore documentazione della domanda di ammissione.

L'Organo Amministrativo, deve deliberare sulla domanda di ammissione a socio tenuto conto, oltre che della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo anche della effettiva possibilità per il richiedente di partecipare utilmente alla realizzazione dell'oggetto sociale e della capacità economica della cooperativa stessa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle stregue di medio-lungo periodo.

Le nuove ammissioni, in ogni caso, non devono compromettere

il regolare svolgimento dello scopo mutualistico in favore dei soci preesistenti.

La delibera di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e l'iscrizione dovrà essere annotata, a cura dell'Organo Amministrativo sul libro soci nei termini di legge.

L'Organo Amministrativo, deve entro sessanta giorni, motivare la delibera di ammissione.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni avranno effetto dal momento della loro compiuta comunicazione alla cooperativa.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta così come definita dall'assemblea dei soci.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 - QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti di legge.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede della società, mediante lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R., ovvero mediante posta elettronica certificata, spedita non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.

Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e il bilancio sociale, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso

l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Per i soci lavoratori di cui alla l. n. 142 del 2001 e successive proroghe modifiche ed integrazioni, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, in base ai parametri di incidenza riferiti all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed al livello di inquadramento contrattuale. Il ristorno potrà essere erogato mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sociali sottoscritte e versate.

Per i soci consumatori e utenti, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 cod. civ..

ART. 23 - Utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale

indivisibile;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) un'eventuale quota alla riserva indivisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Art. 25 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di

amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 27 - Convocazione

L'assemblea à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione anche in audio/videoconferenza alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

Amministrazione

Art. 31 - Forme di amministrazione

La cooperativa è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina da:

- da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 34 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere

revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 39 - Organo di controllo e revisione contabile

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale se nominato in forma collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, in caso di scelta monocratica verrà nominato un Sindaco Unico.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I poteri, i doveri e le competenze dei sindaci, nonché le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa dai soci che siano titolari di almeno un decimo del capitale sociale o da almeno un decimo del numero complessivo dei soci.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale e/o al sindaco

unico, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Art. 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

F.to Olini Cinzia

F.to Leonardo Gentile

F.to Caterina Maggiori

F.to Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, D.lgs 7 marzo 2005, n. 82-art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto Dott. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino al giorno 2 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero ventisette facciate e contenuta in supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15 del d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, il giorno quattordici dicembre duemilaventuno.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri